

Reg. Sent. 894/2025

Depositata il 16.07.2025

n. 781/24 R.G. Tribunale

n. 2195/23 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 28.05.2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

- C. L., nato in (...) il (...), residente in (...) alla Via (...), elettivamente domiciliato presso IDIRIZZO PEC “(...)”;

Libero PRESENTE

Difensore di fiducia Avv.to M. C.;

IMPUTATO:

Del reato di cui all'art 323 CCII poiché. quale amministratore e legale rappresentante della ditta individuale “(...)”, avente ad oggetto attività di trasporto conto terzi e cartolibreria, per la quale il Tribunale di Pescara dichiarava con sentenza n. (...) del (...) l'apertura della liquidazione giudiziale, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale teneva le scritture contabili in modo irregolare e incompleto (teneva solo registri iva acquisti e vendite dei due anni precedenti), contenenti informazioni parziali e inattendibili. In Pescara il 03.01.2023

***CONCLUSIONI DELLE PARTI***

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.to M. C.;

o Le parti hanno concluso come da verbale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il P.M. citava a giudizio C. L. contestandogli il reato riportato in epigrafe. All'udienza del 28-05-2025, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione, risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto.

Invero, la lettura della relazione del Curatore, delle deposizioni rese dai testi escussi e della documentazione prodotta così permette di ricostruire la vicenda.

Il Tribunale di Pescara, con provvedimento reso all'esito della camera di consiglio del (...), dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziaria dell'impresa individuale "(...)".

Passando ad esaminare la relazione e le dichiarazioni del Curatore, si rileva che la ditta, gestita personalmente da C. L., svolgeva, in prevalenza, attività di trasporto merci su strada. Il Curatore dava atto che l'amministratore non aveva adempiuto alla consegna della documentazione contabile completa. Il Curatore attestava che il prevenuto aveva costituito esclusivamente la documentazione fiscale, omettendo di comprovare di aver proceduto ad istituire i documenti contabili indicati nell'art. 2214 C.C..

Così compendiate le risultanze probatorie, può ritenersi dimostrato che il prevenuto, quale legale rappresentante della impresa commerciale, ha tenuto le scritture contabili in maniera incompleta nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. In diritto, preme ricordare che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è lesa ogniqualvolta l'irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertamento (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18482 del 22/03/2023). La condotta è punibile anche a titolo di colpa (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 53210 del 19/10/2018), a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, e quindi del reato di cui all'art. 323 D. L.gs. n. 14/19, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale. Peraltro, giova segnalare che (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5461 del 25/11/2016: nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai "mastrini" delle spese di cassa - che rappresentano

l'andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione - irrualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento) l'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale, e quindi del reato di cui all'art. 323 D. L.gs. n. 14/19, è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

La circostanza che l'impresa, secondo le allegazioni del Curatore, avesse cessato la propria attività nel mese di novembre dell'anno 2021 non esclude la configurabilità del reato, non potendo legittimare la cessazione di fatto dell'attività commerciale il venire meno dell'obbligo di mantenere e costituire le scritture contabili. Ed invero, in diritto, preme segnalare che (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20514 del 22/01/2019), in tema di bancarotta semplice documentale, e quindi del reato di cui all'art. 323 D. L.gs. n. 14/19, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie.

Le riflessioni che precedono permettono di affermare la sussistenza della penale responsabilità del prevenuto.

La presenza di un solo precedente eterogeneo nel certificato penale e l'entità della sanzione applicabile in concreto inducono alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla determinazione della sanzione nei limiti del minimo edittale. L'entità dello stato passivo è di ostacolo alla concessione di qualsivoglia ulteriore beneficio di legge.

Fatte queste premesse e visto l'art. 133 cp, pena equa per C. L. è mesi sei di reclusione, a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali;

All'accertamento della penale responsabilità segue la dichiarazione dell'inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale e la dichiarazione di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo che si stima equo indicare (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18482 del 22/03/2023) in mesi sei.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

**P. Q.M.**

Visti gli artt. 533, 535 cpp, dichiara C. L. colpevole del reato lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Dichiara C. L. inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di mesi sei.

Motivazione riservata in giorni novanta.

***Pescara 28-05-2025***

***Il Giudice***

*Dott. Nicola Colantonio*